

DIRETTIVA PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 2021 E PER IL TRIENNIO 2021-2023, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 NOVEMBRE 2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

1. Premessa

Il progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 dicembre di ogni anno ed è elaborato in coerenza con la direttiva annuale emanata dal Segretario generale, di cui all'articolo 3, comma 2, del suindicato decreto.

Sulla base di tale direttiva, che fornisce le indicazioni metodologiche per la formulazione delle proposte di bilancio, i titolari dei centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della gestione della spesa, comunicano, entro il 20 ottobre, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, gli obiettivi articolati per progetti ed attività e il quadro delle relative risorse finanziarie per l'elaborazione dello schema di bilancio.

La presente direttiva, corredata dai relativi allegati, contiene i necessari indirizzi per la definizione delle proposte di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, che dovranno essere formulate in linea con il programma del Governo e con la politica di bilancio tracciata nel Documento di economia e finanza 2020, definita in relazione ad un contesto di finanza pubblica fortemente influenzato dall'emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID – 19, che ha prodotto, con l'adozione di diversi provvedimenti di urgenza, rilevanti effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

Nell'ambito della generale strategia della politica di bilancio perseguita dal Governo, tenuto conto dello scenario macroeconomico così condizionato dalle conseguenze del suddetto virus, assume particolare rilievo, come sottolineato dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato¹, un approccio alla formulazioni delle previsioni improntato a criteri di prudenza e di essenzialità, in cui continua comunque ad essere fondamentale l'integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.

Come noto l'attività di revisione della spesa costituisce uno strumento importante di risanamento della finanza pubblica, finalizzato ad un miglioramento della gestione della spesa.

Si ricorda che, il rafforzamento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica ha costituito negli ultimi anni uno dei temi fondamentali della politica finanziaria e di bilancio, tanto che il legislatore ha provveduto ad introdurre a carattere sistematico nel ciclo di bilancio l'attività di *spending review* (articolo 22 – bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196). In base alla nuova procedura, è chiesto alle amministrazioni centrali dello Stato di contribuire alla manovra di finanza pubblica attraverso l'assegnazione di specifici obiettivi di risparmio, tenendo conto delle priorità politiche del Governo e delle azioni da realizzare nei diversi settori di intervento, mediante misure di razionalizzazione della spesa, delle strutture e dei processi.

A tale riguardo, va ricordato che a legislazione vigente, quale concorso alla manovra di finanza pubblica 2020/2022, nell'ambito del complessivo risparmio di spesa assegnato ai Ministeri per un importo complessivo di 1 miliardo di euro annuo dal 2020, il contributo previsto per la Presidenza del Consiglio dei ministri, in termini di indebitamento netto, è stato, a decorrere dal 2020, di euro 19 milioni annui, realizzati attraverso una riduzione degli stanziamenti relativi alle spese per le politiche settoriali di pertinenza.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri, come nel 2020, potrebbe essere chiesto di partecipare, insieme alle altre Amministrazioni pubbliche centrali, quale concorso alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2021- 2023, all'obiettivo di ottimizzazione e riduzione strutturale della spesa pubblica, attraverso un taglio degli stanziamenti previsti per le politiche.

2. Destinatari

La direttiva è indirizzata ai titolari dei centri di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, responsabili della gestione della spesa. Essa sarà inviata per interoperabilità ai destinatari e si

¹ Circolare n. 13 del 27 maggio 2020.

intende comunque notificata mediante la sua pubblicazione nella intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Quadro normativo di riferimento

Le previsioni di bilancio per l'anno 2021, nonché quelle per il triennio 2021-2023, vanno inquadrare, come sopra già evidenziato, nello scenario economico - finanziario descritto nel Documento di economia e finanza 2020, caratterizzato soprattutto dall'emergenza COVID-19.

Occorre ricordare, inoltre, che per la predisposizione del bilancio di previsione si dovrà, anche nel 2021, tenere in considerazione alcuni vincoli che nel corso degli anni il legislatore ha posto alla spesa per consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni, finalizzati alla sua riduzione in modo strutturale e alla sua progressiva riqualificazione, prevedendo specifici limiti di spesa per determinate categorie merceologiche, come le autovetture, le spese per l'informatica, per missioni, per incarichi di consulenza, per studio e ricerca.

3.1 Nella formulazione delle proposte di previsione per il bilancio 2021 e per il triennio 2021-2023, pertanto, come per gli anni precedenti, sarà necessario tenere conto del complesso sistema delle disposizioni legislative adottate negli ultimi anni per il contenimento della spesa pubblica, da realizzare attraverso l'implementazione del processo di revisione della stessa.

Si evidenzia che anche per il 2021 e per il triennio 2021-2023 le scelte sull'entità delle risorse finanziarie destinate alla Presidenza del Consiglio dei ministri risultano già predeterminate in sede legislativa.

Tra le disposizioni normative che impattano sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 2021/2023, si ricordano, oltre quelle indicate nella Direttiva adottata in data 18 settembre 2019 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020 – 2022, cui si fa espresso rinvio, anche quelle entrate in vigore nel corso del 2020, tra le quali si evidenzia la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Sono da segnalare, inoltre, i diversi decreti legge emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 74-*bis*) e il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77 (art. 261), che hanno previsto specifiche disposizioni volte ad incrementare le unità di personale dirigenziale e non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile, impegnato nelle attività di assistenza e soccorso connesse a situazioni emergenziali. Lo stesso decreto legge n. 34 del 2020 ha, altresì, disposto la costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo (art. 217). Inoltre, con il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato disposto l'incremento per il 2021 del Fondo per le emergenze nazionali, da destinare alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, finalizzate alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato (art. 34) nonché alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga sino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016, ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (art. 57).

3.2 E' importante sottolineare che la Presidenza del Consiglio dei ministri, è l'unica Amministrazione centrale che contribuisce a partire dal 2013, in via strutturale, all'azione di contenimento della spesa, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dovendo garantire un risparmio di spesa non inferiore a 40 milioni di euro, da conseguire attraverso la riduzione degli stanziamenti previsti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e della spesa per le strutture di missione. Tale risparmio di spesa si è ridotto da euro 40.000.000,00 ad euro 37.871.422,00, a seguito del trasferimento, nell'esercizio finanziario 2014, delle funzioni e delle relative risorse finanziarie per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e

delle risorse finanziarie destinate all'Autorità Nazionale anticorruzione in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.

A decorrere dal 2015, poi, la Presidenza del Consiglio di ministri, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 291 (legge di stabilità 2015), concorre al risanamento della finanza pubblica, attraverso una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio in misura non inferiore a 13 milioni di euro.

Le somme relative ai suindicati risparmi di spesa per complessivi euro 50.871.422,00, sono versate ogni anno, a partire dal 2012, all'entrata del bilancio dello Stato.

3.3 Le previsioni di bilancio per il triennio 2021/2023, dovranno tenere conto, come già evidenziato nella direttiva per la formulazione delle previsioni per il triennio 2020/2022, delle innovazioni previste dal decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, come modificato dal decreto legislativo, integrativo e correttivo, 16 marzo 2018, n. 29.

Giova ricordare, in particolare, che l'introduzione del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità (cosiddetto IPE), di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, impone una impostazione diversa ai fini della programmazione di bilancio. I nuovi criteri che regolamentano l'assunzione dell'impegno, ovvero la sua contabilizzazione in bilancio in funzione della scadenza prevista per il pagamento dell'obbligazione, comporta da parte dei titolari dei centri di responsabilità e dei capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, una diversa valutazione e determinazione degli stanziamenti da iscrivere in bilancio, per il prossimo triennio sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

Inoltre, resta confermata la necessità, in relazione alla nuova definizione dell'impegno contabile, per i suoi riflessi sulla gestione futura, di tenere conto anche degli impegni pluriennali già assunti in passato nel sistema contabile SIRGS – Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, in uso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, con imputazione agli esercizi successivi a quello in corso, nonché degli impegni autorizzati nel 2020 ma non ancora assunti e di quelli che presumibilmente verranno assunti in relazione a

contratti/convenzioni stipulati negli ultimi mesi dell'anno, entro la fine dell'esercizio finanziario in corso.

Si richiede, altresì, al fine di assicurare lo sviluppo pluriennale dell'impegno di spesa, di garantire la sussistenza della disponibilità finanziaria, oltre che in termini di competenza per l'intero arco temporale previsto nell'impegno pluriennale, anche con riferimento alla cassa, almeno per il primo anno di imputazione della spesa in bilancio.

In analogia a quanto rappresentato lo scorso anno, anche per l'anno 2021 occorre tenere conto delle norme dettate in materia di impegno e pagamento relative alla gestione della spesa delegata effettuata dalle Amministrazioni centrali tramite funzionari o commissari delegati di contabilità ordinaria, comunque denominati. In coerenza con il nuovo concetto d'impegno pluriennale di spesa delegata, di cui all'articolo 34, comma 2-bis, gli impegni di spesa delegata vengono assunti dall'Amministrazione nei limiti dello stanziamento, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni assunte o programmate dai funzionari delegati divengono esigibili, sulla base dei programmi di spesa opportunamente documentati e comunicati dai medesimi funzionari delegati e commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. La predisposizione e comunicazione dei programmi di spesa da parte dei funzionari delegati, seppur non vincolante ai fini dell'effettiva assunzione degli impegni da parte dell'Amministrazione centrale, è di assoluta rilevanza per fornire informazioni circa la reale esigibilità delle obbligazioni sottostanti, per una puntuale definizione degli stanziamenti. Pertanto, nella fase di predisposizione del bilancio è essenziale che i titolari dei centri di responsabilità e dei capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale tengano conto dei programmi di spesa predisposti dai funzionari delegati per il periodo di riferimento e ne incentivino la predisposizione e l'aggiornamento, in modo da rendere possibile una formulazione delle proposte di bilancio il più possibile aderente all'effettivo fabbisogno espresso dagli stessi funzionari delegati.

Si sottolinea che l'introduzione della disciplina sulla spesa delegata ha riflessi anche in termini di residui passivi. In particolare, dall'impegno di spesa delegata a favore della rete dei funzionari delegati possono scaturire, i residui di spesa delegata, connessi agli importi degli ordini di accreditamento non interamente utilizzati dal funzionario delegato, quale ordinatore della spesa

secondario, entro il termine di chiusura dell'esercizio, seguendo la stessa disciplina contabile dei residui relativi alla spesa diretta sostenuta dagli ordinatori primari, quale ad esempio quella relativa ai termini di perenzione.

Occorre, altresì, evidenziare che, qualora a valere degli impegni assunti a favore della rete dei funzionari delegati non vengano, nel corso dell'esercizio finanziario, emessi i relativi ordini di accreditamento a favore degli stessi, le somme così non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono automaticamente economie di bilancio.

Si ricorda, che i dirigenti responsabili della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, a predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti, sulla base del quale ordinano e pagano le spese. Inoltre, è stata prevista l'obbligatorietà della registrazione sul sistema informativo di contabilità SICOGE dei contratti e/o degli ordini che costituiscono il presupposto giuridico all'assunzione dell'impegno.

Si ritiene opportuno rammentare che, al fine di recepire le modifiche introdotte dalle citate disposizioni legislative in materia di impegno pluriennale ad esigibilità nel ciclo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, con DPCM 17 luglio 2019 è stato modificato l'art. 19 "Impegno" del DPCM 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza, con l'obiettivo di conciliare il rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica con la peculiarità delle funzioni svolte dalla Presidenza, nonché per garantire flessibilità all'organizzazione e alla struttura di bilancio della stessa.

Il nuovo testo dell'articolo 19 "Impegno" recepisce il nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità (IPE), recato dal citato articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tuttavia, per assicurare la necessaria flessibilità organizzativa alla struttura della Presidenza e il perseguimento delle politiche pubbliche affidate al Presidente del Consiglio dei ministri e alle altre Autorità politiche delegate, nel rispetto della tempistica prevista dal legislatore per la realizzazione

dei fini e delle attività assegnate, con lo stesso articolo, al comma 4, sono state previste, al contempo, delle deroghe alla procedura ordinaria di assunzione degli impegni pluriennali ad esigibilità.

In particolare, è stato fissato il principio che, fermo restando la capienza complessiva del pertinente capitolo o dei capitoli di imputazione del bilancio della Presidenza, l'impegno di spesa può essere interamente assunto a valere delle risorse finanziarie assegnate per l'esercizio finanziario corrente in presenza di alcune specifiche fattispecie:

- disposizioni legislative che dispongono l'assegnazione a favore della Presidenza di risorse finanziarie per un solo esercizio finanziario;
- utilizzo di risorse finanziarie riportate ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di contabilità o di assegnazioni di risorse da fondo di riserva ex art. 12, su capitoli che negli esercizi successivi non presentano disponibilità finanziarie sufficienti all'assunzione degli impegni pluriennali ad esigibilità;
- risorse finanziarie stanziare nel bilancio pluriennale relative a fondi da ripartire annualmente con decreti dell'Autorità politica, previa intesa con le altre amministrazioni centrali e/o con le Regioni e gli enti locali, di cui il responsabile della spesa non ha la disponibilità sino al decreto di riparto.

Con il suddetto DPCM del 17 luglio 2019, sono state apportate, inoltre, in relazione all'assunzione di impegni pluriennali, modifiche anche alla procedura di assenso preventivo del Segretario generale, di cui al previgente articolo 19 del Regolamento di contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel nuovo testo del detto articolo 19, al comma 6, è stato previsto, in conformità a quanto stabilito dalla circolare n. 34 del 13 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze, che il previo assenso del Segretario generale per l'assunzione degli impegni, nei casi di necessità e convenienza attestata dal responsabile della spesa, è necessario esclusivamente per quegli impegni di durata superiore al triennio del bilancio pluriennale, la cui decorrenza ricade nel triennio di previsione del bilancio.

3.4 Le proposte di bilancio dovranno essere elaborate, da parte dei titolari dei centri di responsabilità e dei capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, in conformità al quadro normativo sopra delineato, tenendo conto, altresì, della possibilità che, in sede

di legge di bilancio per il 2021 e per il triennio 2021-2023, le risorse finanziarie destinate alla Presidenza del Consiglio dei ministri possano essere assoggettate ad ulteriori modificazioni.

Nella quantificazione degli stanziamenti di bilancio, ciascun livello organizzativo coinvolto nel processo di formazione del progetto di bilancio dovrà prefiggersi l'obiettivo primario, in particolare per la spesa relativa ai consumi intermedi, di procedere ad una determinazione degli stanziamenti a disposizione calibrati sulle effettive esigenze e capacità di impegno delle risorse, mediante una puntuale azione di revisione e riqualificazione della spesa, finalizzata tra l'altro a conseguire riduzioni di spesa e risparmi anche ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente previsti, senza che ciò pregiudichi lo svolgimento dei peculiari compiti istituzionali affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Struttura del bilancio di previsione

Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è redatto per Missioni e Programmi in termini di competenza e cassa, affidati a ciascun centro di responsabilità. Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, mentre i Programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'Amministrazione, volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle Missioni.

Come noto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è caratterizzata da una spiccata flessibilità organizzativa, riconosciuta dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, considerata la specificità delle funzioni da essa svolte in materia di indirizzo e coordinamento dell'attività di Governo nonché dei compiti di gestione di alcune specifiche politiche di settore che rivestono, per il Governo stesso, un obiettivo di primaria importanza.

La flessibilità organizzativa si riflette, sotto il profilo gestionale, nella struttura del bilancio che si adatta sia ai possibili cambiamenti che può assumere l'assetto della compagine governativa sia alle priorità di intervento programmatiche definite dal Presidente del Consiglio dei ministri. La struttura del bilancio, inoltre, può essere soggetta a modifiche in conseguenza di possibili trasferimenti, stabiliti da specifiche disposizioni legislative, di funzioni assegnate alla Presidenza del Consiglio

dei ministri ai Ministeri e viceversa nonché dei processi di riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, da cui può derivare l'istituzione, la soppressione o la modifica delle stesse strutture e dei corrispondenti centri di responsabilità.

4.1 Istituzione nuovi centri di responsabilità, nuovi capitoli, soppressione e modifiche denominazione capitoli

Qualora vengano previste nuove autorizzazioni di spesa riferite a politiche e funzioni assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri con la conseguente istituzione, nella legge di bilancio 2021/2023, di altri capitoli nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sui quali trovano allocazione le relative risorse finanziarie destinate ad alimentare il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potranno essere istituiti nello stesso bilancio i corrispondenti capitoli di entrata e di spesa.

L'istituzione di appositi capitoli di spesa e di eventuali piani gestionali all'interno dei capitoli, in base alla programmazione di ulteriori iniziative, deve essere chiesta dai titolari dei centri di responsabilità e dai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale. La richiesta deve essere corredata da adeguata motivazione, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti normativi o amministrativi che ne determinano l'esigenza di istituzione.

Per i capitoli articolati in piani gestionali, è necessario indicare sia la proposta dello stanziamento da appostare complessivamente sul capitolo, che la distribuzione dello stesso tra i vari piani gestionali.

Oltre all'istituzione dei capitoli potrà essere chiesta la soppressione di quelli per i quali non persistono più le ragioni della spesa e sui quali non insistono più residui passivi e perenti. Potrà essere proposta, altresì, la modifica della denominazione dei capitoli di spesa al fine di rappresentare con maggiore puntualità le sottostanti linee di azione e le relative spese.

5. Accentramento della spesa – Spese comuni

In relazione al processo, oramai strutturale, di razionalizzazione della spesa diretto a realizzare economie di scala, si conferma anche nel 2021, la gestione in forma accentrata di alcune tipologie di spesa relative al personale e all'acquisizione di beni e servizi.

Il Dipartimento per il personale, al quale sono state assegnate le competenze relative all'area "gestione delle risorse umane", provvede alla gestione unitaria dei trattamenti fondamentali ed

accessori del personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compresi quelli in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Cura, altresì, la liquidazione della spesa relativa al personale e agli esperti assegnati presso le strutture di missione, presso le strutture a supporto dei Commissari straordinari di Governo, per le quali le spese di personale e di funzionamento sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché presso l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, l'Unità per la valutazione della *performance* ed il Nucleo della concretezza, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie stanziare sugli appositi capitoli dei centri di responsabilità riferiti ai Dipartimenti/Uffici presso i quali sono istituite le suindicate strutture. Inoltre, gestisce in forma unitaria la spesa relativa agli esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dell'articolo 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Il Dipartimento per i servizi strumentali, al quale sono attribuite le competenze relative all'area "gestione delle risorse strumentali" assicura la gestione in forma accentrata delle procedure per l'acquisizione dei beni e servizi della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle relative al minuto funzionamento, agli oneri di mobilità, alla manutenzione degli immobili ed impianti, all'acquisto e manutenzione delle apparecchiature e attrezzature informatiche, al restauro arredi, alle pulizie e facchinaggio, ad eccezione di quelle che vengono gestite direttamente da Dipartimenti e/o Uffici appositamente individuati, quali:

- l'Ufficio del Segretario generale che gestisce le spese connesse con le esigenze della Biblioteca Chigiana;
- il Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assicura la gestione accentrata delle spese di comunicazione istituzionale, quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni e per l'organizzazione di convegni;
- l'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze che gestisce in forma accentrata le spese di interpretariato. Inoltre, amministra direttamente e in forma autonoma le spese per la conduzione dell'alloggio del Presidente del Consiglio dei ministri nonché tutte le procedure per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

- il Servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che provvede direttamente all'acquisizione di beni e servizi riguardanti il trasporto aereo per esigenze di Stato o ad esso connessi.

E', altresì, mantenuta in capo ai Dipartimenti ed Uffici autonomi di supporto ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari di Stato la gestione delle procedure e delle relative risorse finanziarie per l'acquisizione di alcuni specifici beni e servizi, quali l'acquisto di giornali, la realizzazione e la gestione delle banche dati di settore, l'affidamento di studi, indagini e rilevazioni e il rimborso di missioni nonché quelli relativi alle spese di rappresentanza, in quanto strettamente legati alla specifica *mission* istituzionale o alle esigenze dell'Autorità politica di riferimento e per i quali dall'accentramento, su un unico centro di responsabilità, non deriverebbero effettive economie di scala.

6. Modalità di elaborazione delle proposte per la definizione del bilancio di previsione 2021 e per il triennio 2021-2023

6.1 Spese di funzionamento

6.1.2 Spese di personale. Criteri generali per la determinazione degli stanziamenti delle spese di personale

Nel formulare le previsioni della spesa di personale per il triennio 2021 - 2023, comprensiva anche dell'onere per il personale di prestito, dovrà tenersi conto delle disposizioni legislative e contrattuali attualmente vigenti in materia.

Le proposte dovranno essere definite in relazione alle unità di personale in servizio nel corso del 2021 e che si prevede siano in servizio negli anni successivi, delle previste cessazioni per raggiunti limiti di età e delle eventuali restituzioni alle amministrazioni di appartenenza del personale di prestito.

Per la quantificazione degli stanziamenti relativi alle spese di personale si rinvia a quanto già rappresentato nella direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2020, in particolare in tema di lavoro flessibile e in tema di contrattazione integrativa.

Al riguardo, occorre ricordare, per quanto concerne il lavoro flessibile nelle Amministrazioni pubbliche, quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede

il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Per le pubbliche Amministrazioni, tuttavia, fermo restando quanto previsto dal suindicato comma 5-*bis*, è possibile, per specifiche esigenze cui non si può fare fronte con personale in servizio, conferire incarichi esclusivamente individuali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal citato articolo 5 del decreto legislativo n. 75 del 2017, purchè la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e non si concreti in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Sono da tenere, altresì, in considerazione le disposizioni recate dall'articolo 23, secondo comma, del citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° maggio 2014, è stato fissato in euro 240.000,00 annui complessivi lordo dipendente, il tetto retributivo previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con Pubbliche amministrazioni o con società partecipate dalle stesse. Pertanto, al personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non può essere corrisposto annualmente un trattamento retributivo, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, che superi il sopraindicato tetto di spesa.

Per la determinazione degli stanziamenti relativi ai trattamenti fondamentali ed accessori del personale, inoltre, come per i decorsi esercizi, è necessario:

- a) quantificare gli oneri per stipendi al lordo delle ritenute a carico del dipendente (IRPEF, etc.);

- b) effettuare la previsione di spesa delle competenze accessorie, per ciascuna tipologia, al lordo degli oneri a carico del dipendente;
- c) dare evidenza separata agli oneri sociali a carico dell'Amministrazione e all'IRAP distintamente per gli stipendi e per ciascuna tipologia di competenze accessorie;
- d) che gli oneri riflessi siano coerenti con le aliquote contributive ed erariali previste dalla vigente legislazione in materia, rispetto alle somme richieste per la componente netta.

6.1.3 Spese per consumi intermedi

La dotazione delle risorse finanziarie prevista nel bilancio dello Stato per il funzionamento della Presidenza del Consiglio di ministri per il 2021 e per il triennio 2021-2023, a legislazione vigente, rimane invariata rispetto a quella prevista per il 2020.

La Presidenza del Consiglio dei ministri intende, comunque, continuare nell'azione di contenimento della spesa per consumi intermedi² e al contempo di miglioramento della gestione della stessa, in coerenza, con l'obiettivo perseguito negli ultimi anni da tutti i Governi che si sono succeduti, di sostenibilità dei conti pubblici, da realizzare mediante una puntuale azione di revisione della spesa.

Pertanto, i titolari dei centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, per la quantificazione degli stanziamenti dei capitoli relativi ai consumi intermedi, dovranno considerare gli stanziamenti iniziali previsti nel bilancio 2020, apportandovi una diminuzione, non inferiore al 5 per cento, tenendo conto comunque degli impegni pluriennali già assunti negli anni precedenti a valere dell'esercizio finanziario 2021 e seguenti. Nella determinazione degli stanziamenti, inoltre, non si dovrà tenere conto di eventuali integrazioni disposte nel corso dell'anno.

I titolari di ciascun centro di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, ai fini di una adeguata programmazione finanziaria rispetto alle somme

²Rientrano tra i consumi intermedi (cfr. circolare RGS n. 5 del 2 febbraio 2009 e circolare RGS n. 31 del 23 ottobre 2015) tutti i beni e servizi consumati o ulteriormente trasformati nel processo produttivo posto in essere dall'amministrazione, quali ad esempio, l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, stampati, carburanti, materiale informatico etc.), il rimborso delle spese di missione, la manutenzione ordinaria degli immobili sede degli uffici funzionali all'attività dell'ente, gli incarichi di studio ad esperti e consulenze, le spese di rappresentanza dell'ente e per convegni, il global service mensa e ristorazione collettiva, l'acquisto e il noleggio di autovetture di servizio, le utenze, i noleggi a vario titolo, i servizi di pulizia, gli accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa. Sono da escludere, viceversa, le spese per manutenzione straordinaria che rientrano tra le spese in conto capitale, le spese legali per la tutela dell'ente in giudizio, la spesa per buoni pasto dei dipendenti.

occorrenti per la gestione, avranno cura di effettuare una analisi più approfondita e mirata dei fabbisogni necessari all'acquisto di beni e servizi, calibrando i relativi stanziamenti di bilancio sulle effettive e reali esigenze. L'analisi volta alla formulazione delle proposte dovrà essere svolta, inoltre, attraverso una puntuale ricognizione delle effettive capacità di impegno delle risorse, illustrando le richieste delle risorse da stanziare in maniera più dettagliata, soprattutto nei casi in cui sui relativi capitoli di spesa, si siano riscontrate negli anni precedenti, significative economie a consuntivo, anche dovute ai nuovi criteri di imputazione della spesa, superando l'approccio "incrementale" e/o il criterio della spesa storica. In assenza di una adeguata e congrua motivazione a sostegno delle proposte, le stesse potranno non essere pienamente assentite, per essere commisurate alle effettive capacità di spesa registrate negli ultimi anni.

Andrà opportunamente valutata la possibilità di sopprimere o ridurre le voci di spesa ritenute non più indispensabili allo svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali, in coerenza, con l'obiettivo di un maggior grado di strutturazione e sistematicità del più volte richiamato processo di revisione della spesa.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulla esigenza di migliorare la qualità della spesa, anche attraverso l'attivazione da parte dei titolari di ciascun centro di responsabilità e dei capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, di azioni dirette ad una revisione delle procedure amministrative e organizzative per la realizzazione di un maggior livello di efficientamento delle strutture.

Si ricorda che gli stanziamenti iscritti in ciascun capitolo di spesa costituiscono il limite di assegnazione di competenza. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario, le risorse stanziare sui capitoli dovessero risultare insufficienti per sopravvenute cause eccezionali e non prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, dovranno prioritariamente trovare copertura attraverso variazioni compensative all'interno di ciascun centro di responsabilità, con la riduzione degli stanziamenti riferiti a spese correnti di carattere discrezionale.

Le proposte dovranno essere formulate tenendo conto delle vigenti disposizioni normative di contenimento della spesa che, determinando limitazioni e vincoli per determinate tipologie di spesa, si riflettono sull'entità dei relativi stanziamenti di bilancio.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sulle seguenti normative vigenti:

- decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
- decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
- decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Si evidenziano, per tipologie di spesa, le specifiche limitazioni imposte dalle suddette normative:

1) Spesa per organi collegiali ed altri organismi

L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la partecipazione a titolo onorifico negli organi collegiali, di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; tale partecipazione può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente e gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera, qualora già previsto dalla normativa di riferimento.

2) Spesa per incarichi di studio, di consulenza

L'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Un ulteriore vincolo è recato, per gli incarichi di consulenza informatica, dall'articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che detti incarichi possono essere conferiti solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorre provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

Si ricorda, inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che è fatto divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi onerosi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Sono consentiti, esclusivamente, incarichi a titolo gratuito.

Nel formulare le relative previsioni di spesa, si invita a contenere le previsioni anche oltre i limiti dettati dalle disposizioni legislative sopra richiamate.

3) Spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

La spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, deve essere contenuta entro il 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Inoltre, l'organizzazione di convegni e di eventi similari è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità politica competente, da rilasciare solo nei casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi, ovvero non sia possibile l'utilizzo di video/audio conferenze da remoto. L'evento, ove autorizzato, non può comportare oneri per lavoro straordinario del personale ovvero per indennità a qualsiasi titolo.

4) Spesa per missioni

Il comma 12, dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, dispone che la spesa per missioni deve essere contenuta entro il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

Tale limitazione non trova applicazione per le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari ed alle missioni connesse allo svolgimento di compiti

ispettivi. Peraltro, anche le proposte per il bilancio 2021 e per il triennio 2022-2023 dovranno essere formulate tenendo conto, non solo del rispetto di tale tetto di spesa, ma anche delle indicazioni impartite dal Segretario generale con la circolare n. DIP 42485 del 19 settembre 2019, recante disposizioni applicative delle norme in materia di missioni.

5) Spesa per attività di formazione

La spesa annua per attività di formazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 13, del decreto-legge n. 78 del 2010, non deve essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

6) Spesa per autovetture

L'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce che, a decorrere dal 1° maggio 2014, la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non può essere superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Sono esclusi dall'applicazione di tale limite, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le autovetture utilizzate, per le attività di protezione civile, dalle amministrazioni di cui all'articolo 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Le proposte di bilancio dovranno tenere conto non solo dei richiamati vincoli normativi ma anche delle disposizioni dettate in materia dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014, recante la determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo, da parte delle amministrazioni centrali, delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone. Si ricordano, altresì, le ulteriori misure di contenimento della spesa impartite dal Segretario generale pro tempore con circolare del 20 aprile 2017, con la quale è stato stabilito che gli oneri di acquisto dei permessi di accesso alla zona ZTL sono a carico esclusivo dei dipendenti.

Le proposte per il triennio 2021-2023 per le spese soggette a tutti i suindicati limiti di spesa, in considerazione della necessità di continuare a perseguire l'azione di revisione e contenimento della spesa, dovranno prevalentemente attestarsi agli stanziamenti iniziali del 2020 ed essere oggetto, ove possibile, al netto di eventuali impegni pluriennali già assunti negli anni precedenti, anche della

diminuzione, non inferiore al 5 per cento rispetto alle previsioni iniziali 2020, stabilita per tutti i capitoli relativi ai consumi intermedi.

Sono, infine, da ricordare, nel quadro complessivo degli obiettivi finalizzati alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, in particolare le disposizioni recate dall'art. 1, commi 610, 611 e 612 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in tema di riduzioni di spesa per la gestione corrente del settore informatico.

7. Spese per le politiche settoriali.

Le spese relative alle politiche di settore affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono finanziate attraverso le risorse stanziare su specifici capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui entità è predeterminata per legge. Pertanto, i titolari dei centri di responsabilità affidati ai Ministri senza portafoglio e ai Sottosegretari delegati, nonché i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, per la elaborazione delle previsioni relative al triennio 2021-2023, devono tenere conto delle risorse finanziarie, previste a legislazione vigente per l'attuazione delle politiche di settore di propria pertinenza e stanziare sui citati capitoli iscritti nello stato di previsione del suddetto Ministero, indicate nella tabella 1, allegata alla presente direttiva. Le strutture responsabili della spesa, nel disporre l'allocazione delle suindicate risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di spesa, poiché si tratta di risorse prefissate per legge, dovranno attenersi scrupolosamente agli importi indicati nella suddetta tabella, ferma restando l'applicazione del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità recato dall'articolo 19 del DPCM 22 novembre 2019, come novellato dal citato DPCM 17 luglio 2019, fatte salve le deroghe in presenza delle specifiche fattispecie all'uopo previste nello stesso articolo.

Si ricorda che, come già evidenziato nel paragrafo 3.2, anche per il 2021 la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 291, è tenuta ad operare una riduzione degli stanziamenti delle politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari e della spesa per le strutture di missione per un importo complessivo di euro 50.871.422,00, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

I titolari dei centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, come per gli anni precedenti, dovranno contribuire, a valere delle risorse finanziarie relative alle politiche di settore di propria pertinenza, in misura proporzionale al raggiungimento del suindicato obiettivo di risparmio.

Gli stessi, nella programmazione delle azioni che intendono perseguire con le risorse assegnate alle politiche di settore, dovranno necessariamente tenere conto delle riduzioni che verranno ad esse apportate per effetto delle suindicate disposizioni. In particolare, giova ricordare che, al fine di assicurare il risparmio complessivo di spesa da versare all'entrata del bilancio dello Stato per gli anni successivi al 2020, considerata l'applicazione del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità anche sugli stanziamenti dei capitoli dedicati alle politiche di settore e dei suoi riflessi sugli esercizi futuri, nel corso del 2020 si è provveduto ad effettuare, in via precauzionale, i dovuti accantonamenti sugli esercizi finanziari 2021 e seguenti, sugli stessi capitoli individuati per il versamento dovuto per l'anno 2020 se capienti, altrimenti su altri capitoli dotati della sufficiente disponibilità. All'inizio dell'esercizio finanziario 2021, fatte salve eventuali modifiche normative, l'UBRRAC provvederà a rinnovare la registrazione dei suddetti accantonamenti sui sistemi contabili. Si evidenzia, comunque, che tali accantonamenti, già comunicati alle strutture interessate, potranno essere imputati, in corso di esercizio, su richiesta delle stesse strutture, su altri capitoli di spesa di propria pertinenza. Inoltre, va sottolineato che dopo l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2021/2023, gli stessi accantonamenti potrebbero essere oggetto di eventuali rimodulazioni in base agli effettivi stanziamenti assegnati per le politiche di settore con la legge di bilancio per il triennio 2021/2023, anche in considerazione della possibilità della applicazione di ulteriori riduzioni sugli stessi stanziamenti.

Si raccomanda, inoltre, come per il 2020, di contenere le previsioni di spesa, con riferimento all'istituzione di nuove strutture (es. strutture di missione) o di altri organismi, valutandone l'effettiva necessità e si ribadisce l'impossibilità di farvi fronte con le risorse ordinarie.

8. Previsioni di cassa

La modifica della nozione di impegno di spesa recata dall'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, comporta, come evidenziato nel paragrafo 3.3 una diversa impostazione ai fini della valutazione e determinazione degli stanziamenti da iscrivere in bilancio, in termini di cassa.

Nel formulare le previsioni di spesa, al fine di assicurare lo sviluppo pluriennale dell'impegno di spesa, è obbligatorio assicurare la disponibilità finanziaria, oltre che in termini di competenza per l'intero arco temporale previsto nell'impegno pluriennale, anche con riferimento alla cassa, almeno per il primo anno di imputazione della spesa in bilancio.

I dirigenti responsabili della gestione, come già ricordato nel citato paragrafo 3.3, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, a predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti, sulla base del quale ordinano e pagano le spese.

Ne consegue che, sia le previsioni di cassa che le eventuali integrazioni in corso d'anno dovranno essere elaborate in conformità alle indicazioni contenute nei suddetti piani finanziari dei pagamenti, in stretta connessione con la concreta spendibilità e con le scadenze degli obblighi contrattuali.

9. Previsioni triennali

I titolari dei centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale avranno cura di formulare, oltre alle proposte di previsione per il 2021, quelle relative al bilancio triennale 2021-2023, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, in termini di competenza e cassa. Tali proposte, come sottolineato nel paragrafo 3.3 dovranno tenere conto, sia degli impegni pluriennali già assunti nel sistema contabile SIRGS, sia di quelli autorizzati ma non ancora assunti, nonché di tutti gli impegni da assumere entro il 31 dicembre in relazione a contratti/convenzioni programmati da stipulare nel 2020. A tale scopo, sarà cura, dei titolari dei centri di responsabilità e dei capi delle Unità

organizzative di primo livello del Segretariato generale accompagnare le proposte con un apposito prospetto riepilogativo in cui andranno indicati, per ogni capitolo di spesa, gli impegni pluriennali che dovrebbero gravare su ciascun esercizio finanziario riferito al triennio 2021-2023, onde evitare che, una volta approvato il bilancio di previsione, gli oneri derivanti dai suddetti impegni pluriennali non trovino copertura negli stanziamenti previsti per il suddetto triennio.

Per quanto concerne le modifiche apportate con DPCM del 17 luglio 2019 alla procedura relativa all'assenso del Segretario di cui al previgente articolo 19 del Regolamento di contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri si rinvia a quanto già evidenziato nel paragrafo 3.3.

10. Nota integrativa

Il bilancio di previsione, articolato in Missioni e Programmi affidati a ciascun centro di responsabilità, è accompagnato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, articolo 7, comma 2, da una nota integrativa, che si compone per la spesa di due sezioni:

- a) la prima parte espone il quadro di riferimento in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri opera ed i criteri seguiti per la formulazione delle previsioni;
- b) la seconda illustra il contenuto di ciascun Programma di spesa e le corrispondenti risorse finanziarie. Ad ogni Programma di pertinenza di ciascun centro di responsabilità sono associati gli obiettivi, intesi come risultati che si intendono perseguire in termini di livello dei servizi e di interventi e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Sono, inoltre, individuati i potenziali destinatari o beneficiari dell'intervento o del servizio.

Si ricorda il peculiare ruolo rivestito dalla nota integrativa nell'ambito del processo di bilancio, quale strumento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo della *performance*. Si tratta di un documento, che si colloca all'interno del ciclo di programmazione e gestione della Amministrazione, di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento del bilancio, che completa ed arricchisce le informazioni del bilancio.

E' lo strumento attraverso il quale ciascun centro di responsabilità illustra, in relazione ai Programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi che intende raggiungere,

in coerenza con le risorse a disposizione, nonché gli indicatori idonei alla loro misurazione. Pertanto, al fine di assicurare l'assolvimento dell'importante funzione informativa assegnata alla nota integrativa, ciascuna struttura organizzativa responsabile della spesa avrà cura di indicare i criteri di formulazione delle previsioni, illustrando le scelte operate per la definizione degli obiettivi in cui i Programmi di spesa di pertinenza sono declinati.

10.1 Obiettivi

Nella individuazione degli obiettivi, occorre tenere presente la distinzione degli stessi in strutturali, se diretti a garantire l'ordinario e continuativo funzionamento dell'amministrazione e in strategici, se connotati dal carattere di novità e straordinarietà rispetto alle normali attività istituzionali.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di definire nelle note integrative obiettivi non generici, ma in maggiore misura focalizzati sulla finalità della spesa, in particolare sugli esiti delle politiche e degli interventi finanziati. Sarà cura di ciascuna struttura organizzativa responsabile della spesa individuare obiettivi il più possibile attinenti alla realizzazione e alle finalità delle politiche sottostanti i Programmi di spesa e non limitarsi alla mera indicazione delle attività svolte dal centro di responsabilità e di spesa (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse ecc). Tuttavia, non sono da escludere obiettivi finalizzati al miglioramento della efficienza ed efficacia della capacità operativa della struttura organizzativa, qualora questi aspetti siano considerati di particolare rilievo. Per ciascun obiettivo individuato dovranno essere indicate sia le attività che si intendono porre in essere per il suo raggiungimento, precisando l'arco temporale previsto per la sua realizzazione, ove si tratti di misure annuali o pluriennali, sia i risultati attesi. E' importante, inoltre, specificare se si tratta di obiettivi da conseguire attraverso il trasferimento di risorse finanziarie ad altre amministrazioni pubbliche, ad enti, a soggetti privati e/o del privato sociale, oppure ad imprese.

Per ciascuno di tali obiettivi è rilevante indicare quelli per i quali il centro di responsabilità svolge attività di programmazione, indirizzo, regolamentazione e controllo dei trasferimenti, oltre all'erogazione dei trasferimenti stessi, distinguendoli da quelli in cui si limita alla sola applicazione dei criteri per l'erogazione dei finanziamenti e all'esecuzione materiale dei provvedimenti di spesa.

10.2 Indicatori

A ciascun obiettivo individuato devono essere assegnati uno o più indicatori significativi, misurabili, realizzabili e pertinenti, al fine di quantificare l'obiettivo stesso tramite un valore *target* e di misurare il grado di raggiungimento dei risultati.

Nell'ambito della nota integrativa gli indicatori utilizzati di norma sono di:

- a) realizzazione finanziaria, che misurano l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento;
- b) realizzazione fisica, che rappresentano il volume dei prodotti e dei servizi erogati;
- c) risultato, che indicano l'esito più immediato del programma di spesa;
- d) impatto, che misurano l'impatto che il programma di spesa produce sulla collettività e sull'ambiente, insieme ad altri enti e a fattori esterni.

Ad ogni obiettivo deve essere associato un indicatore di realizzazione finanziaria e, come indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012 che specifica contenuto e caratteristiche degli indicatori da inserire nella nota integrativa, l'utilizzo degli indicatori di realizzazione finanziaria deve avvenire in combinazione con gli altri indicatori di diverso tipo, quali quelli di risultato o di impatto.

Pertanto, come per gli anni precedenti, anche per le previsioni 2021-2023, i centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale avranno cura di associare ai singoli capitoli di spesa, istituiti o da istituire, gli indicatori di realizzazione finanziaria di seguito individuati:

- **la capacità di impegno** rappresentata dal rapporto tra le risorse che si intende impegnare e gli stanziamenti assegnati;
- **la capacità di pagamento** rappresentata dal rapporto tra le risorse che si presume di pagare e quelle impegnate;
- **la capacità di smaltimento dei residui** rappresentata dal rapporto tra i residui passivi che si presume di pagare e l'ammontare complessivo dei residui passivi accertati al 31 dicembre.

Si ricorda che l'unità di misura di riferimento per il calcolo dei suddetti indicatori deve essere espressa in termini percentuali.

Inoltre, i centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale, oltre ai citati indicatori di realizzazione finanziaria, avranno cura di associare ad ogni obiettivo individuato, in combinazione con quelli di realizzazione finanziaria, come specificato nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012, anche appositi indicatori di risultato, che devono essere strettamente connessi alla utilizzazione delle risorse finanziarie allocate sui capitoli di pertinenza.

In particolare, in relazione alle politiche di settore e agli interventi, tutte le relative risorse finanziarie stanziare sui pertinenti capitoli dovranno trovare collocazione nelle schede obiettivo, nelle quali andranno descritti, oltre gli obiettivi di realizzazione delle politiche e degli interventi, anche le modalità della loro misurazione, tramite coerenti indicatori di risultato.

Si ritiene utile evidenziare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni indicatori di risultato associabili agli obiettivi che i centri di responsabilità e i capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale potranno adottare, fermo restando che, in relazione alla specificità della propria *mission* istituzionale, ciascuna struttura potrà individuare altri e ulteriori indicatori di risultato, pur nei limiti di quanto sopra indicato:

- **la capacità di conseguire risparmi di spesa ulteriori rispetto agli obblighi di legge**, grazie all'efficientamento dell'azione amministrativa, definito come rapporto tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e i limiti imposti dal legislatore nel tempo (unità di misura: %);
- **incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti**, definito come rapporto tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata effettuata tramite CONSIP o ricorso al mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi effettuati in gestione unificata (unità di misura: %);
- **capacità di avviare iniziative di formazione per il personale dirigenziale**, definito come rapporto tra iniziative avviate ed iniziative programmate nell'anno di riferimento (unità di misura: %);
- **capacità di avviare iniziative di formazione per il personale non dirigenziale**, definito come rapporto tra iniziative avviate ed iniziative programmate nell'anno di riferimento (unità di misura: %);

- **capacità di avviare progetti/iniziative nell'ambito delle politiche di settore rispetto al totale dei progetti/iniziative autorizzati**, definito, come rapporto tra progetti/iniziative avviati sul totale dei progetti/iniziative autorizzati nell'anno di riferimento (unità di misura: %);
- **percentuale di contributi/finanziamenti erogati rispetto al totale dei contributi/finanziamenti richiesti**, definito come rapporto tra contributi/finanziamenti erogati sul totale dei contributi/finanziamenti richiesti (unità di misura: %);
- **grado di evasione delle sentenze esecutive**, definito come rapporto tra somme liquidate per l'esecuzione di sentenze e il totale delle sentenze esecutive, sulla base delle risorse disponibili (unità di misura: %).

Attraverso l'associazione degli obiettivi ai suindicati indicatori sarà possibile in sede di conto finanziario 2021 comparare i risultati conseguiti al termine della gestione con i risultati attesi, verificandone il grado di realizzazione e gli eventuali scostamenti.

Ai fini della redazione da parte dei centri di responsabilità e dei capi dell'Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale della nota integrativa di propria pertinenza, sono state predisposte due schede da compilare puntualmente in ogni sezione: una relativa agli obiettivi che vengono associati agli indicatori di realizzazione finanziaria (All. 1), l'altra relativa agli obiettivi da associare agli indicatori di risultato (All. 2).

Si evidenzia che, nel caso di più obiettivi associati al medesimo capitolo, in relazione ai quali siano eventualmente utilizzati gli indicatori di realizzazione finanziaria anche nell'ambito della scheda obiettivo (cfr. All. 2), dovrà essere chiaramente individuato il contributo degli stessi obiettivi al raggiungimento del valore atteso dei suddetti indicatori riferiti al complesso delle risorse del capitolo.

Si ricorda, infine, che la responsabilità dell'inserimento delle informazioni nella nota integrativa e nelle relative schede è attribuita a ciascun centro di responsabilità e ai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale.

Pertanto, si invitano le strutture responsabili della spesa a porre la massima attenzione nella individuazione degli elementi richiesti e nella descrizione puntuale delle attività programmate (obiettivi, indicatori) al fine di consentire all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità

amministrativo - contabile di predisporre la nota integrativa al progetto di bilancio 2021 e per il triennio 2022-2023, prevista dal citato articolo 7, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010.

Si ricorda, altresì, la necessità di garantire la coerenza tra i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e quelli del ciclo di gestione della *performance*, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 25 maggio 2011, considerato lo stretto legame esistente tra i due cicli.

In particolare gli obiettivi, gli indicatori e i *target* contenuti nelle Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri devono essere coerenti con quelli definiti nei documenti contabili di bilancio, soprattutto con quelli definiti nella nota integrativa al bilancio, tenuto conto che nei suddetti documenti deve essere presente un esplicito collegamento tra obiettivi e risorse finanziarie.

L'esigenza di integrazione tra i due cicli, di bilancio e della gestione delle *performance*, è strettamente connessa con la necessità di favorire la semplificazione e la trasparenza amministrativa.

Pertanto, le relazioni e le schede obiettivo redatte dai titolari dei centri di responsabilità e dai capi delle Unità organizzative di primo livello del Segretariato generale costituiranno, ai fini di una semplificazione dei processi interni, la base di riferimento per la definizione delle direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione degli Uffici.

11. Modalità di invio dei dati

Le proposte per la redazione del progetto di bilancio dovranno essere trasmesse per interoperabilità e dovranno pervenire all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo – contabile, **utilizzando le schede allegate appositamente predisposte** (All. 1 e All. 2), entro e non oltre il **20 ottobre 2020**. Si richiama l'attenzione sulla necessità di redigere in **forma** sintetica e nel contempo esauriente le apposite schede allegate, seguendone puntualmente lo schema e fornendo

tutte le informazioni in esse indicate, in **particolare quelle relative agli obiettivi e ai relativi indicatori**.

Le predette comunicazioni dovranno essere inviate, inoltre, mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi i.sallusti@governo.it e a.travascio@governo.it, in formato **word, excel** e **pdf**, accompagnate dalla lettera di trasmissione in formato pdf, inoltrata per interoperabilità.

12. Compiti dell'Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile

L'Ufficio bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, sulla base delle proposte pervenute, predisporrà, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il progetto di bilancio da trasmettere, corredato della nota integrativa, al Segretario Generale per la convocazione della Conferenza dei Capi Dipartimento, ai sensi del medesimo articolo 6, comma 3.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE